

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Strategia per uno spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne pienamente funzionante e resiliente»

[COM(2021) 277 final]

e sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013

[COM(2021) 278 final — 2021/0140(CNS)]

(2022/C 105/17)

Relatore: **Ionuț SIBIAN**

Consultazione	Commissione europea, 10.8.2021
Base giuridica	Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Sezione competente	Occupazione, affari sociali, cittadinanza
Adozione in sezione	6.10.2021
Adozione in sessione plenaria	20.10.2021
Sessione plenaria n.	564
Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti)	232/1/5

1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore la strategia per uno spazio Schengen pienamente funzionante e resiliente proposta dalla Commissione.

1.2. Il CESE ribadisce il suo pieno sostegno, espresso nella sua risoluzione del 17 febbraio 2016, ai principi su cui si fonda la cooperazione Schengen: l'esercizio senza impedimenti delle libertà fondamentali sancite dal trattato in uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, e la necessità di rafforzare la responsabilità condivisa e la solidarietà nella gestione delle frontiere esterne.

1.3. Il CESE ribadisce che, nella definizione e nell'attuazione della politica dell'UE in materia di gestione delle frontiere, interoperabilità, gestione della migrazione e dell'asilo e cooperazione di polizia e giudiziaria penale, l'UE e i suoi Stati membri sono sempre vincolati dalla Carta dei diritti fondamentali, le cui disposizioni essi sono tenuti non solo a rispettare ma anche a promuovere.

1.4. Il CESE è profondamente preoccupato per le segnalazioni di violazioni dei diritti fondamentali alle frontiere esterne dell'UE e invita la Commissione e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a intervenire tempestivamente per risolvere, monitorare e dare seguito a tali segnalazioni e a garantire che i meccanismi di assunzione di responsabilità stabiliti dal regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (regolamento GFCE) siano attuati in modo efficace. Il CESE chiede che il forum consultivo sui diritti fondamentali sia rafforzato e che la società civile organizzata vi partecipi per il tramite del CESE.

1.5. Il CESE esprime preoccupazione per il ripristino in via semipermanente dei controlli alle frontiere in alcuni tratti delle frontiere interne degli Stati membri e per l'impatto socioeconomico negativo che ciò ha avuto sui cittadini, sulle imprese e, in particolare, sui lavoratori e sulle comunità frontalieri e sulle euroregioni nell'UE. Invita la Commissione a monitorare e valutare attentamente la necessità e la proporzionalità del ripristino di tali controlli su base periodica e ad adottare le misure del caso ove necessario. Accoglie con favore l'intenzione espressa dalla Commissione di ricorrere più sovente ai propri poteri esecutivi laddove le valutazioni Schengen possano richiedere interventi di questo genere.

1.6. Il CESE esprime preoccupazione per il fatto che Stati membri quali Cipro, Romania, Bulgaria e Croazia continuino a essere esclusi dalla piena applicazione dell'*acquis* di Schengen. Al pari della Commissione, invoca un intervento rapido e risoluto da parte del Consiglio a tale riguardo.

1.7. Il CESE osserva che molti degli elementi costitutivi della strategia sono ancora allo stato di proposte legislative. Sottolinea che ha elaborato dei pareri specifici in merito a talune di queste proposte, in particolare a quelle relative al nuovo patto sulla migrazione e l'asilo e all'interoperabilità. Il CESE chiede alla Commissione di tenere debitamente conto di tali pareri.

1.8. Il CESE osserva che molti degli elementi del patto si basano sull'attuazione tempestiva di norme legislative di recente adozione, in particolare del regolamento sull'interoperabilità e del nuovo regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea. Esprime preoccupazione per i progressi compiuti al riguardo e invita la Commissione a monitorare da vicino eventuali ritardi e scostamenti di bilancio e a porvi rimedio in modo efficace.

1.9. Il CESE valuta positivamente le proposte volte a migliorare il funzionamento del meccanismo di valutazione Schengen, in particolare quelle intese a garantire un seguito più rapido e maggiori sinergie con il meccanismo di valutazione delle vulnerabilità, nonché quelle che prestano maggiore attenzione ai diritti umani e adottano un approccio trasversale al riguardo, compreso il ruolo previsto per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. Occorre tuttavia fare in modo che il meccanismo di valutazione Schengen non politicizzi questioni di natura più tecnica.

1.10. Il CESE è del parere che il forum Schengen possa imprimere un impulso politico alla salvaguardia e allo sviluppo dello spazio Schengen, ma avverte che questo non deve tradursi in un ritorno al passato intergovernativo di Schengen, il cui funzionamento era ostacolato da un approccio intergovernativo e dalla mancanza di trasparenza. Le altre istituzioni dell'UE, ivi compreso il CESE, dovrebbero essere tenute costantemente informate e avere la possibilità di prendervi parte in qualità di partecipanti.

1.11. Il CESE è consapevole del fatto che i settori correlati della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, nonché una migliore cooperazione nell'ambito della prevenzione del terrorismo, rivestono la massima importanza per la fiducia dei cittadini e degli Stati membri dell'UE nello spazio Schengen. Tale cooperazione dovrebbe richiedere sempre il pieno rispetto dei diritti fondamentali in tutti gli Stati membri, nonché la salvaguardia di un sistema giudiziario indipendente, al fine di consentire il corretto funzionamento degli strumenti di fiducia reciproca, come il mandato d'arresto europeo.

1.12. Il CESE è fermamente convinto che la cooperazione con i paesi terzi non dovrebbe concentrarsi esclusivamente sui controlli in materia di migrazione e asilo, bensì costituire un vero e proprio partenariato volto a migliorare la situazione dei migranti e dei rifugiati anche nei paesi terzi, in particolare quella delle vittime della tratta di esseri umani; essa dovrebbe cercare di affrontare le cause profonde della migrazione, promuovendo una migrazione sicura e ordinata.

1.13. Come sottolineato dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione 2021, è essenziale concordare un sistema europeo comune per la gestione delle nostre frontiere esterne, della migrazione e dell'asilo, per non consentire ai paesi terzi di trarre vantaggio da una mancanza di unità.

2. Contesto del parere

2.1. Nel 1985 un certo numero di Stati membri hanno adottato l'Accordo internazionale di Schengen, decidendo di abolire tutti i controlli alle frontiere interne. La convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 1990 prevedeva le «misure di accompagnamento» necessarie, volte a compensare le esternalità derivanti dalla soppressione dei controlli.

2.2. Il trattato di Amsterdam ha integrato l'*acquis* di Schengen nell'ordinamento giuridico dell'UE e ha regolamentato la situazione particolare del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca.

2.3. La conclusione di accordi bilaterali con la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein ha consentito a questi paesi di partecipare alla cooperazione nel quadro di Schengen.

2.4. La Bulgaria, la Romania e la Croazia partecipano a talune parti dell'*acquis* di Schengen, ma potranno abolire i controlli alle loro frontiere interne solo con una decisione unanime del Consiglio in tal senso. Il Consiglio si è rifiutato di adottare tale decisione benché la Commissione ritenga che questi paesi dispongano della capacità tecnica necessaria.

2.5. Da quando l'*acquis* di Schengen è stato integrato nell'ordinamento giuridico dell'UE, esso si è progressivamente evoluto, in particolare con l'adozione del codice frontiere Schengen, del codice dei visti e del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea. La cooperazione in materia di frontiere, visti, migrazione e asilo è supportata da una serie di banche dati informatiche su larga scala per lo scambio di informazioni (SIS — sistema d'informazione Schengen, VIS — sistema di informazione visti, Eurodac — sistema europeo per il confronto delle impronte digitali, EES — sistema di ingressi/uscite, ETIAS — sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, TCN-ECRIS — sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari riguardo ai cittadini di paesi terzi), che sono attualmente interoperabili.

2.6. Sebbene la responsabilità sia condivisa, i singoli Stati membri restano responsabili dei rispettivi tratti delle frontiere esterne, il che significa che le carenze nella gestione delle frontiere esterne all'interno di uno Stato membro possono avere gravi ripercussioni sull'intero spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

2.7. Negli ultimi cinque anni lo spazio Schengen è stato sottoposto a forti pressioni a seguito del ripetuto e costante ripristino dei controlli alle frontiere interne da parte di alcuni Stati membri. Tali misure sono state adottate in reazione alla crisi dei rifugiati e dei migranti del 2015 e alla minaccia terroristica in Europa.

2.8. La pandemia di COVID-19 ha determinato ulteriori chiusure delle frontiere e restrizioni alla libera circolazione delle persone.

2.9. In risposta alla situazione creatasi nel 2015 con la crisi dei rifugiati e dei migranti, nel 2016 Frontex, l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, è stata oggetto di una riforma ed è stata trasformata nell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, che è stata ulteriormente rafforzata nel 2019.

2.10. Nel suo nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, la Commissione europea afferma che «la gestione integrata delle frontiere è uno strumento strategico indispensabile» per l'integrità dello spazio Schengen, oltre a costituire «una componente fondamentale di una politica migratoria completa». La Commissione ha inoltre annunciato una strategia distinta sul futuro di Schengen, che è stata pubblicata il 2 giugno 2021.

2.11. La strategia, che si prefigge l'obiettivo di rendere lo spazio Schengen più forte e più resiliente, fa il punto sulle sfide affrontate dallo spazio Schengen negli ultimi anni, anche durante la crisi pandemica, e delinea un percorso che consente di mantenere i benefici di Schengen.

2.12. La strategia persegue i seguenti obiettivi:

- 1) **garantire una gestione efficace delle frontiere esterne dell'UE;**
- 2) **rafforzare lo spazio Schengen al suo interno;**
- 3) **migliorare la preparazione e la governance;**
- 4) **completare lo spazio Schengen.**

2.13. La nuova strategia è accompagnata dalla proposta di regolamento del Consiglio sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 ⁽¹⁾.

2.14. La Commissione propone di procedere a una revisione del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen. Le modifiche comprendono l'accelerazione del processo di valutazione e una procedura accelerata in caso di carenze significative che potrebbero mettere a rischio Schengen nel suo insieme.

3. Osservazioni generali

3.1. Una gestione moderna ed efficace delle frontiere esterne

3.1.1. Il CESE sostiene la rapida adozione di un ciclo politico strategico pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere nell'ambito del sistema integrato di gestione delle frontiere esterne di cui all'articolo 77, paragrafo 2, lettera d), del TFUE, e chiede di essere consultato in merito a detta strategia prima della sua adozione ⁽²⁾.

3.1.2. Il CESE continua a sostenere un'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera efficace nonché l'istituzione del suo braccio operativo. Esprime tuttavia preoccupazione per i progressi che si stanno compiendo al riguardo. In particolare, richiama l'attenzione sulle recenti conclusioni della Corte dei conti europea in cui si rileva che l'Agenzia non ha pienamente attuato il suo mandato del 2016 e che sono stati riscontrati numerosi rischi e carenze connessi all'esecuzione del suo mandato del 2019 ⁽³⁾.

⁽¹⁾ COM(2021) 278 final.

⁽²⁾ Cfr. il punto 4.8 del parere di cui alla GU C 110 del 22.3.2019, pag. 62.

⁽³⁾ Relazione speciale della Corte dei conti europea Il sostegno di Frontex alla gestione delle frontiere esterne non è stato, finora, abbastanza efficace, 2021.

3.1.3. Il CESE esprime particolare preoccupazione per le violazioni dei diritti fondamentali segnalate nel quadro delle attività operative coordinate da Frontex e per il fatto che l'Agenzia ne fosse a conoscenza, come riferito da diverse fonti di informazione e ONG e discusso nella relazione del gruppo di lavoro per il controllo di Frontex della commissione LIBE. Si compiace della recente nomina di un nuovo responsabile dei diritti fondamentali e dell'assunzione, tuttora in corso, di osservatori dei diritti fondamentali, ma sottolinea che tale servizio deve disporre di risorse adeguate per adempiere ai propri compiti in piena indipendenza. Invita l'Agenzia a dare piena attuazione ai meccanismi e alle strutture di assunzione di responsabilità previsti dal suo regolamento istitutivo.

3.1.4. Il CESE esprime preoccupazione per l'accento posto dalla strategia sul sistema di accertamenti preliminari all'ingresso che, nel suo parere sul patto sulla migrazione e l'asilo, considera un contributo innovativo che merita di essere preso in considerazione. Tuttavia, il Comitato ha messo in dubbio la fattibilità pratica di questo meccanismo, ritenendolo inadeguato dal punto di vista dei diritti fondamentali⁽⁴⁾. Il CESE sottolinea la necessità di un meccanismo che consenta agli Stati membri di realizzare un monitoraggio indipendente, come previsto dal regolamento sugli accertamenti.

3.1.5. Il CESE ha sempre sostenuto che conseguire la piena interoperabilità dei sistemi informatici costituisce un passo avanti necessario per la definizione di una politica coerente ed efficace a livello dell'UE. In quest'ottica sostiene anche l'ulteriore digitalizzazione delle procedure per il rilascio dei visti e dei documenti di viaggio.

3.1.6. Il CESE esprime preoccupazione per l'affermazione della Commissione secondo cui i ritardi nei singoli Stati membri potrebbero ostacolare la realizzazione dell'interoperabilità su scala europea. Alla luce dell'esperienza *acquisita* nell'attuazione del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e del recente stato dei lavori relativi all'attuazione del sistema di ingressi/uscite e del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi⁽⁵⁾, il Comitato desidera sapere quali misure concrete intenda adottare la Commissione per garantire una tempestiva realizzazione dell'interoperabilità, in linea con il bilancio stabilito.

3.1.7. Il CESE sottolinea che l'ulteriore sviluppo tecnologico e la piena interoperabilità dovrebbero essere realizzati nel rispetto della protezione dei dati personali e dei diritti fondamentali. Per quanto riguarda la proposta di revisione del sistema Eurodac e l'utilizzo delle banche dati su larga scala in generale, il Comitato ribadisce la necessità di conseguire la piena interoperabilità nel rispetto della tutela dei diritti fondamentali. Dato il carattere sensibile dei dati, le misure adottate devono essere strettamente necessarie e proporzionate, in particolare per quanto riguarda i richiedenti protezione internazionale e la riservatezza della procedura. È opportuno sottolineare che i dati personali trattati in relazione alla gestione delle frontiere e ai rimpatri rientrano nel campo di applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati e non sono considerati dati personali operativi a norma del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶⁾.

3.1.8. Il CESE sottolinea che, in sede di cooperazione con i paesi terzi, soprattutto nei casi in cui Frontex opera sul territorio di paesi terzi, è necessario che i diritti fondamentali, compreso il diritto alla protezione dei dati personali, siano pienamente rispettati e che siano istituiti adeguati meccanismi di assunzione di responsabilità.

3.2. Misure per rafforzare Schengen al suo interno

3.2.1. Il CESE si compiace dell'attenzione prestata alle misure che, pur non essendo strettamente connesse allo sviluppo di Schengen, sono legate al funzionamento dello spazio Schengen.

3.2.2. Le preoccupazioni degli Stati membri in materia di sicurezza possono essere affrontate in maniera più efficace migliorando e rafforzando la cooperazione tra le autorità di contrasto anziché ripristinando i controlli alle frontiere interne.

3.2.3. Il CESE sottolinea che, in tutte le forme di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, i diritti fondamentali, compresi i diritti della difesa⁽⁷⁾ e i diritti delle vittime⁽⁸⁾, devono essere pienamente rispettati. Ciò significa anche che, in caso di violazione dei diritti fondamentali, la ripartizione delle responsabilità tra i diversi attori (UE e nazionali) non deve determinare un deficit di responsabilità.

⁽⁴⁾ Pareri del CESE sulla migrazione, GU C 123 del 9.4.2021, pag. 15, GU C 155 del 30.4.2021, pag. 58, GU C 155 del 30.4.2021, pag. 64.

⁽⁵⁾ Nota della Commissione europea *Implementation of interoperability: state of play on the implementation of the Entry/Exit System and the European Travel Information and Authorisation System* (Attuazione dell'interoperabilità: stato dei lavori sull'attuazione del sistema di ingressi/uscite e il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi), giugno 2021.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁽⁷⁾ In linea con il titolo VI della Carta dei diritti fondamentali e con il diritto derivato pertinente.

⁽⁸⁾ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57); norme per categorie specifiche di vittime della tratta di esseri umani, dello sfruttamento sessuale, della pornografia infantile e del terrorismo.

3.2.4. La protezione dei dati personali, nell'ambito dei quadri giuridici adeguati, deve essere sempre rispettata, in particolare quando si tratta di dati personali altamente sensibili, come nel caso delle decisioni Prüm.

3.2.5. Per quanto riguarda l'uso dell'intelligenza artificiale (IA) per le attività di polizia transfrontaliere, il CESE rimanda al suo parere in merito al regolamento sull'intelligenza artificiale ⁽⁹⁾.

3.2.6. Il CESE sottolinea che, nell'allegato della proposta relativa a una legge sull'intelligenza artificiale ⁽¹⁰⁾, è prevista la possibilità di utilizzare l'IA per la gestione della migrazione, dell'asilo e del controllo delle frontiere. In particolare, ritiene preoccupante il riferimento all'uso di «poligrafi e strumenti analoghi, o [di strumenti] per rilevare lo stato emotivo di una persona fisica», dato che mancano prove scientifiche dell'affidabilità di tali metodi.

3.2.7. Per quanto riguarda le misure specifiche proposte nel nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, il CESE rimanda al suo parere del 17 dicembre 2020 ⁽¹¹⁾.

3.2.8. Il CESE mette in dubbio il valore aggiunto di un maggiore utilizzo delle informazioni anticipate sui passeggeri (dati API — *Advance Passenger Information*) in combinazione con i dati del codice di prenotazione (*Personal Name Records* — PNR) e ritiene che la Commissione non abbia addotto argomenti convincenti per consentire uno scambio sistematico e massiccio di dati personali all'interno dello spazio Schengen, che automaticamente interesserebbe anche i cittadini dell'UE che esercitano il loro diritto alla libera circolazione.

3.2.9. Per quanto riguarda il ricorso al mandato d'arresto europeo e ad altri strumenti che facilitano la cooperazione nell'attività di contrasto, come l'ordine europeo d'indagine, il CESE sottolinea che, ai fini del buon funzionamento di tali strumenti di riconoscimento reciproco, la fiducia reciproca è un elemento essenziale. A tal fine è necessario che le istituzioni dell'UE garantiscano un monitoraggio ancora più efficace dello Stato di diritto e che gli Stati membri si assumano la responsabilità di difenderlo, salvaguardando in particolare il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in appresso «la Carta») e dell'articolo 19, paragrafo 1, del TUE.

3.3. Governance rafforzata

3.3.1. Il CESE apprezza il fatto che il forum Schengen possa offrire agli Stati membri una sede per discutere le questioni salienti sul piano politico in materia di cooperazione Schengen. Tuttavia, le altre istituzioni dell'UE, tra cui anche il CESE, dovrebbero essere costantemente informate e avere il diritto di parteciparvi. Il forum e le relative iniziative dovrebbero essere il più trasparenti possibile e consentire l'accesso ai loro documenti. Il rilancio dell'adozione della «relazione sullo stato di Schengen» va accolto con favore, ma non è sufficiente.

3.3.2. Il CESE sostiene l'idea che sia necessario modificare il codice frontiere Schengen per integrarvi alcuni degli insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID-19. Sottolinea che tali insegnamenti vanno oltre la questione delle frontiere interne e riguardano il funzionamento del mercato interno stesso. Qualsiasi modifica di questo tipo dovrebbe pertanto far parte di un più ampio controllo dell'adeguatezza del quadro normativo europeo per la libera circolazione, in un mondo in cui è probabile che la pandemia di COVID-19 continui a essere una realtà quotidiana. Il CESE sostiene l'idea che tale approccio dovrebbe includere norme in materia di viaggi nell'UE, norme che attualmente non sono previste dal codice frontiere Schengen. Il CESE si chiede inoltre se la Commissione intende modificare il regolamento sul traffico frontaliero locale.

3.3.3. Il CESE ritiene che la Commissione dovrebbe assumere una posizione più decisa a favore dei viaggi senza frontiere in Europa. Il trattato sull'Unione europea afferma con chiarezza che l'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio senza frontiere. Il diritto degli Stati membri di ripristinare i controlli alle frontiere costituisce una deroga a tale diritto, che impone un'interpretazione restrittiva. Non può essere considerato una prerogativa sovrana visto che è invece vincolato dalle norme del codice frontiere Schengen. Qualsiasi revisione del codice deve tenere pienamente conto del carattere eccezionale del ripristino dei controlli alle frontiere.

3.3.4. Il CESE apprezza le proposte volte a migliorare il funzionamento del meccanismo di valutazione Schengen, in particolare quelle intese a garantire un seguito più rapido e maggiori sinergie con il meccanismo di valutazione delle vulnerabilità, e quelle che prestano maggiore attenzione ai diritti umani e adottano un approccio trasversale al riguardo. Occorre tuttavia fare in modo che il meccanismo di valutazione Schengen non politicizzi questioni di natura più tecnica.

⁽⁹⁾ INT/940 (GU C 517 del 22.12.2021, pag. 61).

⁽¹⁰⁾ COM(2021) 206 final, pagg. 4 e 5.

⁽¹¹⁾ GU C 123 del 9.4.2021, pag. 15.

3.3.5. Il CESE incoraggia la Commissione ad avvalersi attivamente dei poteri conferitile dai Trattati per fare rispettare la normativa nelle situazioni in cui non venga dato seguito alle carenze riscontrate nel quadro delle valutazioni Schengen. Dovrebbero essere affrontate in via prioritaria le pratiche sistematiche di violazione delle norme in materia di diritti fondamentali. È indispensabile che la Commissione non si basi esclusivamente sui dati forniti dal meccanismo di valutazione Schengen, ma anche che monitori attivamente la situazione dei diritti fondamentali.

3.4. *Completamento dello spazio Schengen*

3.4.1. Il CESE accoglie con soddisfazione la posizione della Commissione in relazione al completamento dello spazio Schengen e sottolinea il nesso tra libera circolazione, cittadinanza dell'UE e assenza di controlli alle frontiere. Attualmente i cittadini di Bulgaria, Croazia e Romania non godono pienamente dei loro diritti di cittadini dell'UE sanciti dai Trattati.

3.4.2. Il CESE sottolinea che questi Stati membri assicurano già il controllo delle loro frontiere esterne in conformità con il codice frontiere Schengen. La loro piena adesione contribuirebbe a migliorare il funzionamento e la sicurezza dell'Unione europea, attraverso la loro piena partecipazione a tutte le banche dati su larga scala nel settore della giustizia e degli affari interni (GAI).

3.4.3. Il CESE invita la Commissione a presentare una tabella di marcia più dettagliata per la piena adesione di tali Stati membri e invita il Consiglio ad agire rapidamente di conseguenza.

Bruxelles, 20 ottobre 2021

La presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Christa SCHWENG
